

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

11 aprile 2019 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato.

PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA "DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY" (D&O) E CONSEGUENTE REVOCA DEL REGIME DI "AUTOASSICURAZIONE" DELIBERATO IN PRECEDENZA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno:

4. Proposta di sottoscrizione di una copertura assicurativa "Directors & Officers Liability" (D&O) e conseguente revoca del regime di "autoassicurazione" deliberato in precedenza dall'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) Premessa

Come è noto, le principali società italiane stipulano da tempo polizze assicurative "Directors & Officers Liability" (di seguito anche "D&O") a proprio nome a copertura dei rischi a carico degli amministratori, degli esponenti aziendali apicali e dei membri degli organi di controllo derivanti da azioni promosse, dalle stesse società o da terzi, nei loro confronti allo scopo di ottenerne la condanna a titolo di risarcimento danni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni. Tale stipulazione costituisce, altresì, un atto di specifico interesse della società, essendo questa polizza uno strumento di tutela e garanzia delle pretese risarcitorie dei soggetti danneggiati dalla condotta di esponenti aziendali.

2) Il regime attuale del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (di seguito il "Gruppo")

In relazione alla copertura di tali rischi, è ad oggi in vigore un regime definito con una delibera assembleare assunta il 1° settembre 1997. In tal data, infatti, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche la "Banca" o "BMPS") ha deciso *"di estendere ad Amministratori e Sindaci della Banca la tutela stabilita dai contratti collettivi di categoria per i dirigenti della Banca stessa, in caso di responsabilità per atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni, ivi comprese le responsabilità relative al coinvolgimento in procedimenti penali, con l'espressa specificazione che la tutela non sarà dovuta nel caso di responsabilità per atti compiuti in danno⁽¹⁾ della società. Nello svolgimento delle funzioni si intende ricompresa anche l'opera svolta per società del gruppo e pertanto il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avrà facoltà di estendere analoga previsione contrattuale ai componenti gli organi collegiali delle controllate."*

Il 29 novembre 1997 il Consiglio di Amministrazione della Banca, in attuazione della predetta delibera assembleare, ha adottato il *Regolamento inerente la tutela per i casi di responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo della BMPS* ed ha

⁽¹⁾ Quindi nei casi di dolo o colpa grave.

deciso di estendere il regime a tutte le controllate, previa delibera delle controllate stesse.

Con tali delibere la Banca ha deciso di assumere direttamente a proprio carico gli oneri connessi alle responsabilità e alle spese legali che fossero derivati agli Amministratori ed ai Sindaci dallo svolgimento delle loro funzioni.

Successivamente analoga delibera fu assunta, previa istruzione della Capogruppo, anche dalle società controllate, al fine di estendere la tutela in vigore per gli Amministratori ed i Sindaci della Capogruppo anche a tutti i componenti gli Organi Collegiali delle società controllate. Per i procedimenti penali, la tutela in esame non si applica nell'ipotesi in cui l'esponente abbia agito in danno della Banca.

Per la responsabilità civile l'esclusione riguarda i casi di dolo o colpa grave, dove la colpa grave deve essere valutata in ragione della diligenza "qualificata" richiesta agli Amministratori e Sindaci di una società.

L'Assemblea degli Azionisti del 20 luglio 1998, inoltre, ha deliberato di assumere a carico della Banca anche le sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni di disposizioni tributarie a carico di Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca, sempreché siano state compiute senza dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle Autorità di Vigilanza, le stesse non sono coperte dal vigente regime di "autoassicurazione", restando a carico dei soggetti sanzionati (esponenti e/o la società). Infatti, tale sistema di autotutela copre solo le spese legali, ma non l'importo della sanzione.

3) Il nuovo regime assicurativo proposto

L'esigenza di tutelare maggiormente la Banca – che nell'attuale regime si fa pieno carico di tutte le passività conseguenti – ed i suoi azionisti, nonché i propri Amministratori e Sindaci, suggerisce l'opportunità di allineare le soluzioni adottate in materia dal Gruppo alle *best practices* di mercato e alle scelte dei principali *competitors* (quali a mero titolo di esempio Intesa Sanpaolo, Unicredit, UBI), sottoscrivendo una specifica copertura assicurativa D&O. L'obiettivo è quello di tenere indenne la Banca dalle pretese risarcitorie per fatti commessi dai propri Amministratori, Sindaci, esponenti aziendali apicali e membri degli organi di controllo (con il limite dei fatti dolosi o gravemente colposi), soggetti meglio identificati nel successivo paragrafo 6 (di seguito definiti come "**Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate**"). Come verrà descritto più dettagliatamente in seguito, tale soluzione isola il rischio a carico degli Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate e, a fronte del pagamento di un premio e fino alla concorrenza di un determinato massimale per anno e per sinistro, lo trasferisce a terzi, tenendo, quindi, indenne la Banca e contribuendo a tutelarne il patrimonio. Tale prassi è, peraltro, stata adottata anche da altre società controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali ENI, Enel, Saipem, Leonardo e Poste.

Le polizze assicurative D&O offrono significativi vantaggi rispetto all'attuale regime di "autoassicurazione", soprattutto a fronte del fatto che il coinvolgimento di un *provider*

terzo, quale soggetto assicuratore, consente di limitare il rischio di eventuali situazioni caratterizzate da elevata discrezionalità che si potrebbero creare in tali situazioni tra la Banca gli Amministratori, Sindaci e le Altre Persone Assicurate.

Il confronto tra le principali caratteristiche delle diverse opzioni di copertura dei rischi a carico degli esponenti aziendali conferma quindi l'opportunità di proporre la sottoscrizione di una polizza D&O, in analogia a quanto fatto anche dai principali *competitors* in quanto, in estrema sintesi:

- la polizza D&O, a differenza del regime di "autoassicurazione", permette di tenere indenne la Banca dalle perdite derivanti dalle condotte dei propri Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate coperte dall'assicurazione, compresi i costi legali⁽²⁾, fino ad un massimale predeterminato, con un ampliamento del perimetro della copertura assicurativa;
- il ricorso ad un assicuratore esterno consente, qualora deliberato, di eliminare l'eventualità della ricorrenza di decisioni caratterizzate da un intrinseco margine di discrezionalità nell'interpretazione dell'ampiezza e della stessa applicabilità o meno della copertura in regime di "autoassicurazione";
- la polizza in questione permette anche di trasferire il rischio di perdite derivanti da comportamenti ascrivibili ai propri dirigenti, comunque rientranti tra le Persone Assicurate identificati nel successivo paragrafo 6⁽³⁾, per i quali operano comunque le previsioni degli art. 6 e 7 del CCNL⁽⁴⁾ (evitando che sia la Banca l'unico soggetto a farsi carico delle perdite relative). Per tali figure la copertura può operare anche nel caso di azioni compiute in qualità di amministratore di società controllate del Gruppo (in quanto la polizza opera a livello di Gruppo);
- per altro verso, la stipulazione di una polizza D&O con la definizione di un massimale congruo e capiente costituisce un atto di specifico interesse della Banca, essendo questa polizza un efficace strumento di tutela e garanzia delle pretese risarcitorie dei soggetti danneggiati dalla condotta degli Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate giacché, in mancanza di una siffatta specifica copertura assicurativa, le concrete possibilità di recupero delle somme di denaro alle quali fossero stati condannati detti soggetti sarebbero esposte alle ben note difficoltà dell'*enforcement* di crediti nei confronti di persone fisiche.

La sottoscrizione di una polizza D&O, tenendo conto anche dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia, deve essere oggetto di delibera assembleare, per i seguenti motivi:

- i) la tutela attuale offerta a Amministratori e Sindaci è stata deliberata dall'Assemblea della Banca e dunque un'eventuale abrogazione o modifica di tale disciplina deve essere autorizzata dallo stesso organo che l'ha deliberata, con revoca della

⁽²⁾ Compresi quelli sostenuti dalla Banca per esercitare l'azione di responsabilità verso i propri esponenti.

⁽³⁾ Qualifica che comprende sia il Direttore Generale sia altre figure di responsabilità anche non inquadrata come dirigenti.

⁽⁴⁾ Artt. 42 e 43 del CCNL dei Quadri e Aree Professionali per eventuali figure assimilabili ai Dirigenti dalla polizza qualora non rivestano tale qualifica formale.

precedente delibera assembleare, previa autorizzazione alla sottoscrizione della polizza assicurativa;

- ii) nella stessa delibera del 1997 è stato previsto che *“poiché si tratta di introdurre una previsione contrattuale incidente sul rapporto tra banca da un lato e Amministratori e Sindaci dall’altro, si ritiene che la materia debba essere oggetto di una specifica delibera da parte dell’assemblea degli azionisti”*. Tale motivazione appare tuttora valida e condivisibile anche per ciò che concerne il concetto di revoca di tale regime;
- iii) l’impostazione seguita da altre banche nella materia in esame è quella di ritenere che la facoltà della sottoscrizione di coperture assicurative D&O, a beneficio di amministratori e sindaci di una società, postula una preventiva deliberazione favorevole da parte delle assemblee dei soci; pertanto, si propone di autorizzare la stipula della polizza assicurativa con delibera assembleare, con conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampio potere per l’attuazione di tale delibera, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la possibilità di procedere al rinnovo di tale copertura assicurativa, informando annualmente l’Assemblea sui costi effettivi sostenuti e gli ambiti di utilizzo della copertura.

Si precisa che l’ingresso dello Stato, per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nel capitale sociale della Banca con una partecipazione di maggioranza non determina l’effetto di qualificare la Banca alla stregua di un *“ente pubblico”* (e neppure lo qualificerebbe come *“Organismo di Diritto Pubblico”* come previsto dalla Legge n. 3 del 28 febbraio 2008) e, pertanto, non appare applicabile il disposto dell’art. 3 comma 59 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che esclude la possibilità per un *“ente pubblico”* di stipulare polizze assicurative per coprire i propri amministratori dai danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici nonché a titolo di responsabilità contabile (Responsabilità Amministrativa e Amministrativo Contabile, c.d. RAAC). Tale orientamento è confermato anche da pareri legali, redatti da esperti in materia, che la Banca ha ottenuto sul punto.

Quale ulteriore argomento a supporto della soluzione proposta, si segnala che il ricorso a tali polizze viene giustificato e motivato, da un lato, con la necessità di assicurare un corretto e sereno svolgimento delle funzioni di amministratore, nel pieno rispetto dei principi della *business judgement rule*, e sindaco; dall’altro, con l’esigenza di incentivare l’assunzione della carica o dell’ufficio da parte di soggetti ai quali la regolamentazione e la buona *corporate governance* richiedono in forme crescenti elevati standard di qualificazione professionale. Siffatte polizze prevedono una specifica tutela, entro determinati termini e condizioni, e nel limite del massimale, per i casi in cui gli stessi siano coinvolti in procedimenti amministrativi, penali o civili promossi nei loro confronti per fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni, nell’ipotesi in cui, all’esito di tali procedimenti, non risultino responsabilità a loro carico.

La polizza D&O è una polizza di *“Responsabilità Civile”* in forma *“claims made”*: essa garantisce la copertura durante il periodo di sua vigenza delle richieste di risarcimento avanzate contro Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate⁽⁵⁾ per gli atti illeciti,

⁽⁵⁾ Identificate nel dettaglio al successivo paragrafo 6.

reali o presunti, commessi sia nel periodo assicurativo sia nell'eventuale periodo di retroattività convenuto in polizza.

La polizza D&O, inoltre, copre le spese legali per la difesa degli Amministratori, Sindaci ed Altre Persone Assicurate (di norma previa autorizzazione al conferimento degli incarichi difensivi), configurandosi quindi come un pagamento in via anticipata che dovrà essere rimborsato dai soggetti assicurati nel caso di loro eventuale condanna con sentenza passata in giudicato che abbia accertato una responsabilità per dolo o colpa grave a carico di detti soggetti.

La polizza D&O, infine, garantisce la copertura della società anche in relazione a fatti ascrivibili alla responsabilità per colpa grave dei propri dirigenti che ricoprono particolari incarichi, tra i quali il responsabile servizio prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008), della Privacy (D.Lgs. 196/2003 Regolamento UE 2016/679) e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L.262/2005 e art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Quanto ai dirigenti (compreso il Direttore Generale), continuano comunque a trovare applicazione le previsioni del CCNL di Settore. Più precisamente, in forza dell'art. 6 del vigente CCNL per i dirigenti, è garantita la copertura dei rischi a carico dei lavoratori che vengano coinvolti in procedimenti penali nell'esercizio delle loro funzioni: la clausola contrattuale prevede che rimangano a carico della Banca le pene pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale (limitatamente ad un solo legale scelto dal dipendente), purché non si tratti di atti o fatti posti in essere in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda o comunque qualora il comportamento tenuto non sia in conflitto di interessi con l'impresa. Si precisa che qualora venisse sottoscritta la polizza D&O, i costi legali a carico della Banca derivanti dall'applicazione del CCNL, per le Persone Assicurate indicate al successivo paragrafo 6, sarebbero coperti (in via diretta) dalla compagnia assicuratrice, con un evidente risparmio. La Banca sarebbe infatti esonerata dall'obbligo di far fronte al pagamento di tale tipologia di costi. Inoltre, qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente (coinvolto nel procedimento penale) l'eventuale risarcimento è a carico della Banca e tale costo è coperto (anche in questo caso in via diretta) dalla polizza di cui si propone la stipula. La tutela in questione riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della Banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, MIFID e *privacy*. Il successivo art. 7 del CCNL, infine, prevede a carico della Banca *"l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo"*.

Per alcune figure di responsabilità (ad esempio il responsabile servizio prevenzione e protezione), nel caso siano inquadrate nella categoria dei "quadri", operano le previsioni sostanzialmente analoghe degli artt. 42 e 43 del CCNL per quadri direttivi e le aree

professionali⁽⁶⁾, in applicazione anche dell'art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190⁽⁷⁾. Tali figure in casi specifici ricadono nella definizione di Persone Assicurate (come identificate al successivo paragrafo 6).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, che dovessero venir comminate agli esponenti aziendali, ad esempio, dalle Autorità di Vigilanza, le stesse non sono coperte né dal CCNL né dalla polizza D&O, restando il pagamento dei relativi importi a carico dei soggetti sanzionati (siano essi gli esponenti e/o la Banca), in conformità alle previsioni di legge mentre è garantita la copertura delle spese di assistenza legale, nei limiti e con le modalità sopra ricordati.

Come detto, le Altre Persone Assicurate coperte dalla polizza D&O sono identificate con una formulazione⁽⁸⁾ che permette, per i dipendenti, di includere un'ampia casistica di figure anche non appartenenti alla categoria dei dirigenti, che possono essere coinvolte a vario titolo negli eventi coperti dalla polizza.

La polizza D&O copre le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi oppure dalla società per perdite patrimoniali/pecuniarie derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto da parte dell'assicurato nell'esercizio delle sue mansioni di amministratore, sindaco o dirigente della Banca. Rientrano nell'esercizio di tali mansioni anche le medesime attività svolte presso società controllate su incarico/designazione della Banca stessa (cd. polizza ombrello).

4) Il contesto italiano per le polizze D&O


In conformità alla legge (artt. 2392 e ss. cod. civ.) gli amministratori sono **personalmente e solidamente responsabili** dei danni causati a terzi o alla società riguardo all'attività dagli stessi svolta nell'esercizio delle proprie funzioni.

I potenziali reclamanti inoltre possono essere numerosi, come riportato nella figura seguente.

⁽⁶⁾ *"...le imprese terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo".*


⁽⁷⁾ *"Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi".*

⁽⁸⁾ Cfr. paragrafo 6.



Per avere un quadro della rischiosità su cui la polizza D&O agisce, si osservi il grafico di seguito riportato con evidenza del numero dei "sinistri D&O" occorsi negli ultimi 10 anni su circa l'80% del portafoglio italiano delle polizze assicurative D&O. Si stima, peraltro, che circa il 20/30% di questi sia riconducibile a istituzioni finanziarie.

Numero Sinistri D&O in Italia: Dati riferibili a circa l'80% del mercato



Elaborazione di Marsh S.p.A. su dati anonimi forniti da primarie compagnie assicurative

5) Selezione della compagnia e caratteristiche della polizza

Per la selezione della migliore soluzione assicurativa il Gruppo si è avvalso della consulenza professionale del primario *broker* assicurativo Marsh.

La selezione delle offerte delle compagnie assicurative è, alla data della presente relazione, ancora in corso ed ha visto il coinvolgimento di tutte le principali società attive sul mercato delle polizze D&O (oltre 20 primarie società internazionali).

La negoziazione, che sarà eventualmente finalizzata solo dopo le decisioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea degli Azionisti, prevede la sottoscrizione della copertura assicurativa secondo un testo predisposto *ad hoc* per MPS dal *broker* Marsh e allineato alle *best practices* internazionali per le polizze in argomento, oggetto di negoziazione da parte delle funzioni della Banca.

La copertura assicurativa è prestata nella forma "*claims made*" e pertanto le garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale periodo di osservazione successivo alla scadenza in caso di mancato rinnovo della stessa) e riferite ad atti illeciti posti in essere nel periodo assicurativo o nell'eventuale periodo di retroattività convenuto in polizza.

6) Principali caratteristiche della copertura D&O per il Gruppo MPS

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione della Banca propone all'Assemblea degli Azionisti di sottoscrivere una polizza assicurativa D&O a livello di Gruppo con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche	Descrizione soluzione
Assicuratore	La struttura prevede la presenza di più <i>layer</i> ⁽⁹⁾
Contraente	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Assicurati	<p>(i) Il Contraente;</p> <p>(ii) qualsiasi Controllata dal Contraente;</p> <p>(iii) le Persone Assicurate, ovvero qualsiasi persona fisica che sia, sia stata ovvero divenga durante il periodo di assicurazione:</p> <p>A) un amministratore (membro del consiglio di amministrazione della società o amministratore unico); B) un membro del "consiglio di gestione" o del "consiglio di sorveglianza", qualora sia stato adottato il sistema dualistico; C) un membro del comitato per il controllo sulla gestione qualora sia stato adottato il sistema monistico; D) un membro di qualsiasi organo di governance in base allo statuto della società; E) un direttore generale, sindaco; F) un dirigente o un dipendente quando abbia ricevuto specifiche deleghe da parte dell'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dai membri del consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione; G) un Director od Officer, così come eventualmente definito e regolato in un sistema giuridico diverso da quello italiano; H) un amministratore di fatto (Shadow Director) intendendosi per tale un soggetto diverso da quelli sopra elencati che abbia svolto di fatto le cariche di cui ai precedenti punti in forza di mandato di fatto o irregolare; I) un membro del comitato di vigilanza istituito al fine di controllare il funzionamento e l'efficacia del modello di organizzazione e gestione istituito al fine di prevenire i reati così come stabilito dal d. lgs. 231 del 2001; J) un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società (ex d. lgs. 262); K) un</p>

⁽⁹⁾ Il rischio (massimale assicurato) è suddiviso tra le compagnie in scaglioni di importo che si attivano progressivamente in base all'assorbimento del massimale determinate dai singoli indennizzi corrisposti. Il primo scaglione (*layer*) identifica il maggior rischio ed è convenzionalmente definite "*primary*", quelli successivi identificano le quote (*layers*) c.d. in "eccesso".

liquidatore incaricato, in caso di liquidazione volontaria, dalla società di procedere alla liquidazione di una società controllata; L) un Risk Manager o general counsel o legale interno (per le sole funzioni manageriali e di supervisione) quando abbia ricevuto specifiche deleghe da parte dell'assemblea, dal consiglio di amministrazione o dai membri del consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione; M) un responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o Integrazioni; N) un responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003e successive modifiche e/o Integrazioni; O) un responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni; P) un dipendente: (i)che sia coinvolto in una richiesta di risarcimento derivante dalla violazione di disposizioni in materia di diritto del lavoro; (ii)nominato come convenuto insieme con un amministratore, sindaco o dirigente di una società nell'ambito di una richiesta di risarcimento in cui si sostenga che tale dipendente abbia preso parte o concorso alla commissione di un atto illecito; (iii) nominato nell'ambito di una indagine di una persona assicurata.

Il termine persona assicurata è esteso al fine di includervi:

- a. il coniuge o il convivente (ivi incluse le unioni civili dello stesso sesso, ove applicabile) ;*
- b. l'amministratore, gli eredi, i legali rappresentanti o l'esecutore testamentario del patrimonio di un defunto, il curatore del patrimonio di un incapace, di un insolvente o di un fallito.*

Coperture

Copertura nella forma "claims made su testo standard per le polizze D&O", migliorata con le personalizzazioni concordate per il Gruppo MPS⁽¹⁰⁾, così come descritto nella presente relazione. Le Garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale periodo di osservazione successivo alla scadenza in caso di mancato rinnovo della polizza) e riferite ad atti illeciti posti in essere nel periodo assicurativo o nel periodo di retroattività.

Esclusioni

Solo quelle usualmente previste dal testo standard di Polizza.

Periodo di osservazione

La polizza prevede alcune fattispecie per le quali l'efficacia della copertura può essere prolungata oltre la scadenza della Polizza D&O o, con riferimento agli Amministratori, Sindaci ed Altre

⁽¹⁰⁾ Cfr. successivo "Periodo di Osservazione" punti punto (i) lettera a) e punto (ii).

Persone Assicurate, oltre la data di cessazione dall'incarico, ed in particolare nei seguenti casi:

- (i) Mancato rinnovo della polizza alla naturale scadenza
- a) Periodo di osservazione automatico gratuito di 72 mesi per le Persone Assicurate cessate dalla carica (per la quale carica rientrano nel perimetro di assicurazione), durante il periodo di validità della polizza, per qualsiasi causa diversa da:
- Revoca.
 - Decadenza dovuta a perdita dei requisiti di onorabilità, eleggibilità e professionalità (sul requisito di eleggibilità e professionalità l'Assicuratore si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l'inclusione della Persona Assicurata all'interno dell'estensione).
 - Licenziamento per giusta causa.
- I 72 mesi sono da calcolarsi a far data dal momento della cessazione dalla carica della singola Persona Assicurata.
- b) Periodo di osservazione a pagamento opzionale di 72 mesi a favore di tutte le Persone Assicurate da attivare entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale della polizza, a fronte della corresponsione di un premio addizionale da negoziare al meglio con l'Assicuratore in base ad un principio di buona fede.


Entrambi i periodi di osservazione si intendono naturalmente relativi a fatti accaduti nel periodo di vigenza della polizza le cui implicazioni legali si manifestino nel corso del periodo di osservazione.

- (ii) Operazione Straordinaria⁽¹¹⁾
- Periodo di osservazione opzionale a pagamento di 72 mesi a favore di tutte le Persone Assicurate, cosiddetto "Run-Off", con premio da negoziare al meglio con l'Assicuratore in base ad un principio di buona fede.
- L'Operazione Straordinaria è definita come segue:
- il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure
 - qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata), individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell'esercizio di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell'assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della

⁽¹¹⁾ In questo caso la copertura si estingue automaticamente.

	<p>nomina della maggioranza dei membri dell'organo di gestione del Contraente; oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Contraente viene messo in liquidazione coatta amministrativa, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.. <p>Il Run-Off opererà a garanzia di eventuali richieste di risarcimento relative ad atti illeciti avvenuti prima della data del closing, ma notificate successivamente alla data di perfezionamento dell'operazione stessa.</p>
Massimale	Fino ad un massimo di 100 milioni per sinistro e per anno.
Anticipo costi difesa	<p>Ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% (venticinque per cento) del Massimale.</p> <p>L'Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino ad esaurimento, il Massimale di 100 Mln€ per perdite pecuniarie relative a quelle spese di difesa che superino il limite del quarto del Massimale. Si precisa che le spese di difesa relative a procedimenti penali o amministrativi sono sottolimitate a € 5.000.000,00 per sinistro ed in aggregato annuo</p>
Premio	Fino ad un importo massimo di 3,3 mln€, stimato in base alle migliori offerte finora pervenute dalle Compagnie e tuttora in corso di negoziazione.
Decorrenza	Dalla data di sottoscrizione della polizza.
Retroattività	Dalla data di insediamento dell'attuale CdA (22 dicembre 2017).
Continuità	Data di stipula della Polizza D&O.
Durata	Annuale con facoltà di rinnovo (da parte del CdA, con obbligo di rendicontazione annuale all'Assemblea).

Di seguito lo schema sinottico dei periodi di operatività della copertura nella forma "claims made"⁽¹²⁾.



⁽¹²⁾ Le garanzie operano soltanto per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l'eventuale periodo di osservazione successivo alla scadenza, in caso di mancato rinnovo della polizza) e riferite ad atti illeciti posti in essere nel periodo di validità della polizza o nel periodo di retroattività.

Signori Azionisti

in merito a quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea ordinaria dei soci,

esaminata la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della presente Relazione avente ad oggetto "Proposta di sottoscrizione di una copertura assicurativa *"Directors & Officers Liability"* (D&O) e conseguente revoca del regime di "autoassicurazione" deliberato in precedenza dall'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti",

DELIBERA

- di approvare:
 - 1) la stipulazione a livello di Gruppo di una copertura assicurativa Directors & Officer Liability (D&O) in linea con le condizioni descritte al paragrafo 6 *"Principali caratteristiche della copertura D&O per il Gruppo MPS"* della presente Relazione, per un premio annuo massimo complessivo non superiore a 3,3 mln€, incluse tasse e oneri accessori;
 - 2) il rinnovo di tale copertura assicurativa, informando annualmente l'Assemblea sui costi effettivi sostenuti e gli ambiti di utilizzo della copertura;
 - 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere ai fini della piena attuazione dei punti 1) e 2) della presente delibera;
- di revocare a far tempo dalla data di attivazione della nuova copertura assicurativa, e subordinatamente all'efficacia della stessa, il previgente regime di autoassicurazione come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 1 settembre 1997 e 20 luglio 1998, fermo restando che tali delibere continueranno a trovare efficacia con riferimento alle fattispecie riferite al periodo antecedente a quello di entrata in vigore e copertura della stipulanda polizza D&O.

Siena, 11 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Prof. Avv. Stefania Bariatti
Presidente del Consiglio di Amministrazione